

# COMUNE DI ROTA D'IMAGNA

## PROVINCIA DI BERGAMO

Via Vittorio Emanuele n. 3 – 24037 Rota d'Imagna (BG) – tel/fax 035.86.80.68 – 035.86.80.69

c.f. 00382800167 – indirizzo di posta elettronica: protocollo@comune.rotadimagna.bg.it

Prot. n°1256/13

Rota d'Imagna, lì 03.05.2013

<p><b>ORDINANZA N° <u>600</u> PER DISCIPLINARE E REGOLAMENTARE IL RAPPORTO TRA LA POPOLAZIONE UMANA E LE SPECIE CANINE DOMESTICHE</b></p>
---

### IL SEGRETARIO COMUNALE

Premesso che la gran diffusione a livello cittadino dei cani, soprattutto in concomitanza dei periodi con maggior flusso turistico, accentua ancor più marcatamente gli effetti negativi derivanti dalla mancata asportazione delle deiezioni canine dalle strade, dai marciapiedi e dalle aree verdi del Territorio;

Considerato che in occasione di assembramenti vari di persone e nei locali pubblici è sempre pericoloso tenere i cani sprovvisti di museruola e di guinzaglio, poiché movimenti, rumori e fatti imprevedibili ed incomprensibili per detti animali, possono scatenare reazioni che mettono a repentaglio la salute e l'incolumità dei cittadini presenti;

Appurato inoltre quando il cane circola libero dal guinzaglio sui marciapiedi o comunque in aree vicine a strade aperte al traffico è sempre presente il rischio che fattori imprevedibili lo spingano a gettarsi sulla carreggiata, fenomeno questo che potrebbe dare origine a sinistri stradali che possono provocare, oltre la morte dell'animale, anche il ferimento di persone;

Valutato pertanto necessario integrare la vigente disciplina in materia d'igiene, sicurezza ed ordine pubblico, mediante l'emanazione di uno specifico provvedimento amministrativo, a salvaguardia della pulizia e dell'igiene pubblica, della sicurezza dei cittadini e dell'integrità fisica e della dignità degli animali;

Vista la Legge n° 281 del 14.08.1991 "Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo";

Vista la Legge Regionale n° 33 del 30.12.2009 "Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità";

Visto il Regolamento Regionale n° 2 del 05.05.2008 "Regolamento di attuazione della Legge Regionale n° 16 del 20.07.2006 (Lotta al randagismo e tutela degli animali di affezione).

Visti gli articoli 7bis, 50 e 54 del D.L.vo n° 267 del 18.08.2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;

#### ORDINA

- 1) È fatto divieto assoluto di consentirne la libera circolazione dei cani, senza la presenza di un conduttore di una corporatura ed un peso proporzionato alla mole dell’animale, in aree pubbliche e/o di uso pubblico, senza l’utilizzo dell’apposito guinzaglio e/o della museruola così come regolato al successivo punto n° 4.
- 2) È fatto divieto assoluto di sottoporre gli animali a maltrattamenti e di addestrare cani da guardia o per altri scopi ricorrendo a violenze, coercizioni o percosse.
- 3) Fatto salvo quanto disposto dal Regolamento Regionale n° 2 del 05.05.2008, in materia di superficie dei box destinati al ricovero, è fatto divieto assoluto di detenere i cani alla catena; i predetti box devono essere provvisti di un riparo e mantenuti in buone condizioni igieniche, devono essere dotati di uno spazio cucetta rialzato dal suolo e coperto su almeno tre lati, ove gli animali possano proteggersi dalle intemperie. Agli animali non devono inoltre mancare l’acqua e il cibo necessari.
- 4) Nei locali pubblici, sui mezzi di trasporto e nelle aree pubbliche e/o di uso pubblico il conduttore del cane deve sempre tenerlo tramite un guinzaglio avente lunghezza non superiore ml. 3 (tre); inoltre, in occasione di assembramenti vari di persone (quali mercati, fiere, feste) deve munirlo anche di apposita museruola. Tali prescrizioni valgono altresì lungo il “percorso – vita” (Via dei Giganti) esistente a margine del Torrente Imagna, nel tratto con sviluppo ricompreso tra la “Valle Gattone” ed il ponte di “Cà Prospero”;
- 5) Sono esenti dal rispetto delle prescrizioni di cui al punto precedente i cani da pastore quando sono impegnati nella conduzione e nella guardia delle mandrie e dei greggi.
- 6) È fatto divieto assoluto per le persone che conducono il cane accedere alle aree attrezzate a verde pubblico in cui è segnalato il divieto di accesso.
- 7) La persona che conduce il cane, su vie, piazze o aree pubbliche e/o di uso pubblico, deve:
  - a) avere sempre con sé gli idonei raccoglitori per la raccolta delle deiezioni solide;
  - b) provvedere alla totale asportazione delle deiezioni solide lasciate dai cani, con successivo smaltimento, dopo averle ben chiuse in appositi cassetti, nei contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti urbani.
- 8) Sono esenti dal rispetto delle prescrizioni di cui ai punti n° 6 e 7 i cani che accompagnano i non vedenti.
- 9) Chiunque violi le disposizioni di cui alla presente Ordinanza, fatta salva l’applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste dalle vigenti leggi speciali, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 sino ad € 150,00; il conduttore che non ottempera all’invito di asportare le deiezioni solide del proprio cane sarà assoggettato all’ulteriore sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 ad € 300,00.
- 10) In tutti i casi in cui il conduttore è persona diversa dal proprietario, quest’ultimo è sempre obbligato in solido con il trasgressore al pagamento della sanzioni pecuniarie previste.

- 11) La presente Ordinanza entra in vigore dal 01.06.2013.
- 12) La presente Ordinanza non si applica per quelle aree, che successivamente individuate dall'Amministrazione Comunale, consentiranno libertà di movimento dei cani.
- 13) Per l'applicazione delle sanzioni amministrative si applicano le disposizioni di cui agli articoli 16 – 17 – 18 – 22 e 22/bis della Legge n° 689 del 24.11.1981; l'Amministrazione Comunale, competente a ricevere il rapporto di cui all'articolo 17 della predetta, applica le sanzioni amministrative ed introita i proventi.
- 14) La presente ordinanza integra e sostituisce le precedenti ordinanze:
- n. 592 del 24.09.2012 – prot. n. 2561/'12;
  - n. 593 del 24.09.2013 – prot. n. 2561/'12;

Della presente ordinanza è data notizia al pubblico mediante pubblicazione all'Albo Pretorio on-line.

Ai sensi dell'articolo 3, comma 4° della Legge n° 2 41 del 07.08.1990, avverte che contro la presente Ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla data della sua notificazione, ricorso al T.A.R. della Lombardia, sezione staccata di Brescia (Legge n°1034 del 06.12.1971), oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni sempre dalla data della sua notificazione (D.P.R. n°1199 del 24.11.1971).

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

**Dr. Vincenzo De Filippis**